

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 aprile 2018, n. 229

Autorizzazione alla ditta: "FRAPPI S.R.L", all'esercizio dell'attività di utilizzo del marchio ai sensi della normativa ISPM 15 della FAO, D.lgs n. 214 del 19/08/2015 s.m.i - nota tecnica del MIPAF n. 1721 del 20 gennaio 2013.

(Codice alfanumerico 16BA0766).

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di aprile in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Via Lungomare Nazario Sauro 45/47, **il funzionario incaricato dal dirigente del Servizio ad effettuare l'istruttoria riferisce quanto segue:**

- Visto** il D.lgs 19/08/2005 n. 214 e s.m.i, che prevede, all'art.19 lett g, per coloro che commercializzano il marchio ISPM 15 della FAO, apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente per territorio.
- Vista** la nota tecnica n. 1721 del 20 gennaio 2013 con cui il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha precisato che tutti gli operatori della filiera, concorrenti alla predisposizione, costruzione distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO, nuovi o usati, devono aderire ad uno dei soggetti gestori del marchio riconosciuti ufficialmente.
- Visto** il D.M del 13 luglio 2005 con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto il Consorzio Servizi Legno Sughero (CSLS) quale soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO.
- Vista** la nota n. 7734 del 24 aprile 2013 con cui il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha comunicato che il Consorzio Servizi Legno Sughero deve provvedere, per conto delle ditte che hanno richiesto il marchio, successivamente al 30 giugno 2006, al versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'ert. 55 del D.Lgs 214/05.
- Vista** la Legge n. 116 del 11/08/2014 che modificando l'ex art. 19 lett. g) del D.Lgs 19/08/2005 n. 214 s.m.i, ha previsto, per le aziende che commercializzano con il marchio ISPM 15, il riconoscimento d'ufficio, rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente.
- Vista** la nota prot. 00390-18 SC/cz del 19.03.2018, acquisita al protocollo 181/2899 del 29/03/2018 di questa Sezione, con cui il Consorzio Servizi Legno Sughero (CSLS) ha inviato la richiesta di autorizzazione all'uso del marchio ISPM 15, per la ditta "**FRAPPI S.R.L**", in quanto ha verificato la conformità per l'uso del marchio IPPC/FAO, attribuendo il codice **IT-16-A44** agli imballaggi in legno.
- Visto** il versamento postale n. 0029 del 21/03/2018 alla Tesoreria della Regione Puglia con cui il Consorzio Servizi Legno Sughero ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall'allegato XX del D.lgs 19/05/2005 n. 214.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, propone di:

- **di autorizzare** la ditta "**FRAPPI S.R.L**", con sede operativa in via dei Gigli, 17 – 70132 Bari, all'attività di utilizzo **del marchio ISPM 15 della FAO (Codice alfanumerico 16BA0766).**
- **di dare atto** che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, la ditta autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle normative vigenti in merito alla propria attività;
- **di dare atto** che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera, il titolare all'uso del marchio, dall'obbligo di rispettare le disposizioni urbanistiche, ambientali sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario incaricato (Dott. Vito Marinuzzi)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

VISTI gli art.li 18 e 21 del DPGR 443/2015;

VISTO l'art. 32 della L. 69/2009 in materia di pubblicazione digitale,

VISTA la DGR 1176/2016;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di prendere atto** e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- **di autorizzare** la ditta "**FRAPPI S.R.L.**", con sede operativa in via dei Gigli, 17 – 70132 Bari, all'attività di utilizzo **del marchio ISPM 15 della FAO (Codice alfanumerico 16BA0766)**.
- **di dare atto** che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, la ditta autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle normative vigenti in merito alla propria attività;
- **di dare atto** che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare all'uso del marchio,

dall'obbligo di rispettare le disposizioni urbanistiche, ambientali sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario .

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e PAN (Dr. Benvenuto Cerchiara)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Controlli Fitosanitari e Piano di
Azione nazionale (PAN)
(Dott. Benvenuto Cerchiara)